

**Ivano Pontoriero**, *Il prestito marittimo in diritto romano*

Con il volume dal titolo '*Il prestito marittimo in diritto romano*' (Bologna, 2011, pp. 212), Ivano Pontoriero affronta lo *status quaestionis* relativo alla pratica feneratizia in età romana, tema, quest'ultimo, che ha sempre suscitato vivo interesse e significativo dibattito da parte della letteratura romanistica.

Il contributo monografico è composto di sei capitoli. I primi tre presentano i caratteri strutturali dell'operazione e i profili speciali della stessa disciplina; il quarto e il quinto descrivono i rapporti tra il prestito marittimo e il sistema contrattuale romano; il sesto (ed ultimo) considera la legislazione dell'imperatore Giustiniano in materia di *fenus nauticum* e alcune previsioni del *Nómoj 'Rodíwn nautixój*.

Nel primo capitolo, '*Nozione ed oggetto del prestito marittimo*' (pp. 23-36), l'A. evidenzia, valutando le numerosi fonti, come nel linguaggio giuridico romano il *nomen iuris* più diffuso per riferirsi al prestito nautico, fosse quello di *pecunia traiecticia*; meno frequente, invece, l'espressione *nauticum fenus*, tuttavia preferita da Giustiniano per l'elaborazione delle rubriche «*de nautico fenore*» dei titoli D. 22.2 e C. 4.33.

Segue il commento dei passi di Mod. 10 *pand.* D. 22.2.1 e di *Paul. Sent.* 2.14.3, ove emerge come l'assunzione del rischio della navigazione da parte

del creditore, dietro la possibilità di percepire interessi superiori al tasso legale, costituisca la caratteristica essenziale e renda ragione della specifica disciplina di questa operazione; viene precisato, successivamente, l'oggetto del prestito marittimo, che consiste – di regola – in una determinata quantità di danaro (*pecunia numerata*), finanziata al nautico.

Il secondo capitolo, '*Periculum creditoris*' (pp. 37-68), richiama l'attenzione del lettore sulle questioni giuridiche concernenti la sopportazione del rischio da parte del creditore.

In particolare, si procede ad un nuovo rilievo interpretativo di quelle testimonianze giuridiche (Papin. 3 *resp.* D. 22.2.4 e Paul 25 *quaest.* D. 22.2.6), invocate dai sostenitori della tesi per cui il *periculum creditoris* sia da collocare tra gli *accidentalia negotii* della *pecunia traiectica*, con il conseguente rifiuto di configurare l'assunzione dell'*alea* del creditore quale tratto essenziale del prestito marittimo.

Pontoriero critica siffatta teoria, non dubitando sull'essenzialità dell'elemento del rischio (Papin. 3 *resp.* D. 22.2.4 e Paul 25 *quaest.* D. 22.2.6), e rimarca – a sostegno – l'esistenza nei rescritti dioclezianei (riportati in C. 4.33 «*de nautico fenore*») dell'indissolubile legame tra l'assunzione del 'pericolo' della navigazione *a parte creditoris* e la riconduzione della fattispecie nell'ambito della disciplina speciale propria del *nauticum fenus*. Si conferma così l'orientamento della dottrina maggiori-

taria: il *periculum creditoris* è un elemento strutturale della pratica feneratoria.

I profili di specialità delle regole in materia di *pecunia traiectica* sono individuati nel terzo capitolo 'La disciplina degli interessi nel prestito marittimo' (pp. 69-101); ivi l'A., attraverso l'esegesi di Papin. 3 *resp.* D. 22.2.4 e di *Paul. Sent.* 2.14.3, spiega come alla sopportazione del '*periculum quod ex navigatione maris metui solet*' da parte del creditore consegua la possibilità, per lo stesso, di ottenere la corrispondenza di *usurae* non soggette al limite legale della *centesima*.

Sono, poi, al vaglio i frammenti di Scevola (6 *resp.* D. 22.2.5) e di Paolo (3 *ad ed.* D. 22.2.7); ivi si scorge un ulteriore carattere tipico del *fenus nauticum*, cioè la facoltà riconosciuta al creditore di pretendere il pagamento di *usurae ex nudo pacto*.

Il quarto capitolo, 'Il prestito marittimo e la pena convenzionale' (pp. 103-135), è dedicato alla lettura dei numerosi brani del Digesto, testimoni dell'"utilizzo" della pena convenzionale nell'ambito del prestito nautico (Paul. 9 *ad ed.* D.3.5.12 [13]; Ulp. 29 *ad ed.* D. 15.3.8; Ulp. 77 *ad ed.* D. 22.2.8; Lab. 5 *pith. a Paul. epit.* D. 22.2.9; Afric. 7 *quaest.* D. 44.7.23).

A tal proposito, l'indagine avvalorata l'insegnamento della dottrina maggioritaria: l'applicazione della *stipulatio poenae* nel *fenus nauticum* ha avuto lo scopo di assicurare al creditore un semplice strumento di garanzia; non trova un solido riscontro l'ipotesi ricostruttiva del ricorso alla pena con-

venzionale per rendere giuridicamente coercibile l'obbligazione del debitore alla restituzione del capitale e alla corresponsione degli interessi.

Nel quinto capitolo, '*L'inquadramento del prestito marittimo nel sistema contrattuale romano e gli strumenti di tutela delle pretese creditorie*' (pp. 137-158), è il passo di Scevola (28 *dig.* D. 45.1.122.1) che riconduce la *pecunia traiecticia* nell'ambito del contratto di mutuo e riconosce nell'*actio ex stipulatu* lo strumento processuale esperibile dal finanziatore nei confronti del debitore Callimaco.

L'A. illustra di seguito i mezzi di tutela delle aspettative creditorie, valutando il dato – affermato dalle fonti (Scaev. 6 *resp.* D. 22.2.5 e Paul. 3 *ad ed.* D. 22.2.7) – della possibilità per il finanziatore di richiedere il pagamento di *usurae ex pacto* in via giudiziale.

Nel sesto ed ultimo capitolo, '*Il prestito marittimo nelle fonti giustinianee e bizantine*' (pp. 159-190), la disamina di Pontoriero si focalizza su tre provvedimenti di Giustiniano che, in modo diverso, attingono al *fenus nauticum*: C. 4.32.26.2 (in cui è sancito, per la prima volta, l'obbligo al rispetto del limite della *centesima* da parte dei finanziatori), la Novella 106 del 540 e la Novella 110 del 541, abrogativa della precedente.

Il secondo § dello stesso capo è dedicato ad alcune previsioni del *Nómoj Rodíwn nautixóǵ*; in esse, infatti, è riscontrata una certa continuità con il diritto giustiniano e la grande vitalità dei principi guida della disciplina del prestito marittimo.

Concludono la monografia l'indice delle fonti (pp. 199-204) e degli Autori (205-212).

[GIUSEPPE CRESCENZO]